

DIRETTIVA

CANTONALE SULL'INTERCONNESSIONE



Indice

1.	Generalità	3
1.1	Introduzione	3
1.2	Scopo	3
1.3	Sinergie con la LPN	3
2.	Esigenze per i progetti d'interconnessione.....	4
2.1	Esigenze quadro.....	4
2.2	Promotori.....	4
2.3	Perimetro del progetto	5
2.4	Stato iniziale	5
2.5	Scelta delle specie faro e bersaglio.....	6
2.6	Obiettivi	7
2.6.1	Obiettivi d'efficacia (obiettivi biologici)	8
2.6.2	Obiettivi d'attuazione quantitativi (obiettivi di superficie)	8
2.6.3	Obiettivi d'attuazione qualitativi (provvedimenti).....	9
2.7	Rapporti.....	9
2.7.1	Rapporto di progetto	9
2.7.1.1	<i>Piano della situazione effettiva</i>	10
2.7.1.2	<i>Piano della situazione auspicata</i>	10
2.7.1.3	<i>Piano d'attuazione</i>	10
2.7.2	Rapporto intermedio	11
2.7.3	Rapporto finale.....	11
2.7.4	Rapporto di progetto per il proseguimento	12
3.	Esecuzione e procedura	12
3.1	Procedura di approvazione	12
3.2	Attuazione.....	13
3.2.1	Conclusione di accordi.....	13
3.2.2	Durata del progetto	13
3.2.3	Consulenze aziendali.....	13
3.3	Proseguimento del progetto.....	14
3.3.1	Esigenze relative ai controlli	14
4.	Disposizioni finali.....	14
	Allegato 1: Documentazione per l'allestimento di un progetto d'interconnessione....	15
	Allegato 2: Esempio di accordo di gestione	17

1. Generalità

1.1 Introduzione

Lo scopo di un progetto d'interconnessione è quello di preservare e promuovere la biodiversità sulla superficie agricola utile e creare collegamenti tra gli ambienti naturali. In pratica, con un'adeguata gestione e collocazione geografica delle SPB vengono messe in relazione superfici di valore ecologico a vantaggio della flora e della fauna.

Quale incentivo economico sono concessi contributi supplementari per l'interconnessione, cumulabili a quelli di superficie e, se le condizioni sono adempiute, per il livello qualitativo I e II della biodiversità.

Al fine di sostenere finanziariamente tali iniziative e provvedimenti, la Confederazione rispettivamente il Cantone, oltre alla legge sull'agricoltura (RS 910.1), sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451) e all'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD, RS 910.13), hanno varato le basi legali seguenti:

- Guida all'interconnessione dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG);
- Legge cantonale sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (LAgr, RL 8.1.1.1);
- Regolamento cantonale sull'agricoltura del 23 dicembre 2003 (RAgr, RL 8.1.1.1.1);
- Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN, RL 9.3.1.7);
- Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura del 23 gennaio 2013 (RLCN, RL 9.3.1.1.1)

1.2 Scopo

Le presenti direttive contengono le esigenze cantonali in materia d'interconnessione e illustrano i punti principali di un progetto d'interconnessione, riprendendo alcuni punti della Guida all'interconnessione dell'UFAG (*indicate in corsivo nel testo*)

1.3 Sinergie con la LPN

Questo documento è frutto della collaborazione con l'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), che co-finanzia i progetti d'interconnessione e stipula gli accordi di gestione ai sensi della LPN per le superfici situate in biotopi e per le specie che necessitano di particolari misure di protezione (cfr. 3.2.1).

2. Esigenze per i progetti d'interconnessione

2.1 Esigenze quadro

Le esigenze quadro sono definite dagli artt. 61 e 62 OPD. Le esigenze minime corrispondono a quelle descritte nell'allegato 4B dell'OPD nonché nella Guida all'interconnessione dell'UFAG. Le aliquote dei relativi contributi sono definite nell'allegato 7, cifra 3.2 OPD.

2.2 Promotori

In primo luogo vengono riunite le persone coinvolte e altrimenti interessate al progetto (gestori, Comuni, organizzazioni per la protezione della natura, guardiacaccia, ecc.) e si designa un ente promotore del progetto.

I promotori sono responsabili della progettazione, dell'attuazione e dell'accompagnamento del progetto. Inoltre, garantiscono il finanziamento e un'informazione regolare tra Cantone e gestori a ogni essenziale sviluppo del progetto. Affinché il progetto sia proficuo, si raccomanda di coinvolgere persone ben connesse nel settore agricolo e in grado di assicurare una buona comunicazione. I gestori di aziende agricole hanno la maggioranza decisionale.

Possono realizzare un progetto d'interconnessione:

- il Cantone;
- uno o più comuni;
- uno o più agricoltori;
- istituzioni pubbliche, associazioni o persone giuridiche in collaborazione con gli agricoltori.

I promotori costituiscono un gruppo operativo e un gruppo d'accompagnamento con un responsabile di riferimento per lo svolgimento del progetto. Inoltre i promotori verificano l'attuazione dei provvedimenti e forniscono la prova della loro realizzazione alla Sezione dell'agricoltura.

Il gruppo operativo del progetto è formato nella sua composizione minima da:

- un agricoltore direttamente interessato;
- una persona competente in materia di biologia e agronomia;
- un rappresentante di un ente pubblico (comune, patriziato, ecc.) o associazione.

Il gruppo d'accompagnamento si compone da:

- un responsabile di riferimento;
- i progettisti e da consulenti in ambito naturalistico e agricolo;
- un rappresentante dell'ufficio consulenza agricola;
- un rappresentante dell'ufficio pagamenti diretti;
- un rappresentante dell'ufficio della natura e del paesaggio;
- un rappresentante della sezione forestale cantonale;
- un rappresentante dei comuni toccati territorialmente dal progetto;
- un rappresentante degli enti pubblici locali coinvolti (patriziati, consorzi);

- un rappresentante della società agricola interessata territorialmente dal progetto;
- un rappresentante delle associazioni o fondazioni finanziatrici del progetto.

2.3 Perimetro del progetto

Il perimetro del progetto d'interconnessione va chiaramente delimitato. Nel rapporto iniziale è motivata la delimitazione del perimetro.

Il perimetro è delimitato da un comprensorio funzionale dal punto di vista ecologico. In caso di sostegno da parte dei comuni, il perimetro potrebbe corrispondere ai confini giurisdizionali.

In ogni caso, vanno sfruttate le sinergie con altri progetti, in particolare con progetti d'interconnessione e/o con progetti per la qualità del paesaggio (progetti QP) al fine di far combaciare i perimetri.

Il perimetro è inoltre determinato da:

- gli agricoltori che partecipano al progetto e le superfici disponibili per l'interconnessione;
- la presenza di altri progetti nel comprensorio, ossia:
 - *progetti di migliorie fondiarie;*
 - *progetti giusta gli articoli 77a e 77b LAgr nonché l'articolo 62a LPAC;*
 - *delimitazione dello spazio riservato alle acque (giusta l'art. 36a LPAC; cfr. provvedimento 22);*
 - *valorizzazione del margine della foresta e promozione della biodiversità nel bosco;*
 - *progetti di protezione della natura (programmi per la promozione delle specie, rete ecologica nazionale REN, comprensori di valorizzazione dei prati e pascoli secchi (Art. 5 OPPS), ecc.).*
- la biologia delle specie che si vogliono favorire e la superficie minima che queste specie necessitano per vivere e riprodursi (spazi vitali);
- la dimensione e l'ubicazione delle superfici esistenti (ambienti naturali, semi-naturali, ecc.) e la possibilità di creare altre superfici;
- i limiti geografici e politici;
- una combinazione dei criteri suddetti.

Nel caso di progetti di grandi dimensioni, possono essere stabiliti dei sotto-comprensori.

2.4 Stato iniziale

Lo stato iniziale è analizzato e descritto specificando il carattere locale del comprensorio scelto.

L'analisi consiste nel:

- verificare la completezza e l'attualità della documentazione di base;

- descrivere i valori naturalistici presenti (ambienti naturali, specie di piante e animali, ecc.) all'interno e al di fuori della SAU sulla scorta degli inventari e di studi scientifici (Allegato 1). Lacune conoscitive importanti devono essere completate con nuovi rilievi (tipologici);
- indicare i potenziali e le possibilità di sviluppo che l'attuazione del progetto vuole promuovere rispetto alla situazione iniziale;
- esporre le carenze dal punto di vista naturalistico e agricolo;
- segnalare i conflitti, le problematiche e le sinergie con progetti per la qualità del paesaggio e per la protezione delle risorse naturali;
- considerare la collocazione del perimetro del progetto nel territorio circostante (sguardo oltre i propri confini, legami biologici di valenza sovregionale);
- riunire e valutare tutte le informazioni, le conoscenze e i dati (naturalistici e agricoli) disponibili.

Nel rapporto che descrive la situazione iniziale sono quantificati la superficie agricola utile (SAU), i tipi di SPB, quelle con qualità biologica i rispettivi livelli qualitativi (I e II) e gli spazi vitali.

Inoltre occorrono informazioni sulla presenza di specie indicatrici, rare o minacciate (Infospecies, Museo cantonale di storia naturale Lugano).

2.5 Scelta delle specie faro e bersaglio

Per definire le misure in modo mirato, vengono scelte delle specie indicatrici, suddivise in specie faro e specie bersaglio:

Le **specie bersaglio** sono specie diffuse a livello locale e regionale, ma minacciate d'estinzione a livello nazionale. Per la salvaguardia di tali specie il progetto ha una particolare responsabilità.

Le **specie faro** sono caratteristiche di una regione e rappresentative di un determinato habitat. Sono facilmente identificabili e possono essere monitorate agevolmente. Sono pertanto buoni indicatori per verificare l'efficacia delle misure. Vale la pena scegliere un numero limitato di specie e promuoverle in maniera quanto più possibile mirata. È inoltre opportuno selezionare specie appartenenti a diversi gruppi tassonomici.

Alcuni criteri secondo i quali le specie bersaglio e faro possono essere scelte sono

- *specie per le quali il comprensorio di progetto o la regione ha un'elevata responsabilità giusta il rapporto OPAL (www.uzl-arten.ch);*
- *specie indicatrici per gli habitat prescelti;*
- *specie della cui promozione beneficiano altre specie (specie mantello);*
- *specie facilmente osservabili, conosciute o attraenti (facilita la comunicazione con la popolazione e gli agricoltori);*
- *specie con costi sostenibili per i provvedimenti di conservazione o promozione.*

Come allegato alla Guida all'interconnessione viene pubblicata sul sito internet dell'UFAG una lista con le specie bersaglio e faro. Per la scelta delle specie vanno inoltre presi in considerazione i progetti già in corso nel comprensorio, considerate le specie prioritarie o protette a livello nazionale e cantonale e consultati i documenti elencati nell'Allegato 1.

Una specie bersaglio è necessariamente considerata nel progetto d'interconnessione, se per la medesima sussistono dei progetti cantonali di protezione all'interno del perimetro. È sottinteso che, se nel comprensorio vivono specie bersaglio, queste ultime vanno considerate (cfr. n. 2.2 lett. a. dell'allegato 4B OPD).

La scelta e la presenza effettiva e potenziale delle specie bersaglio e faro deve essere verificata tramite rilievi eseguiti sul terreno. È necessario farsi un'idea degli habitat ricchi di specie esistenti e individuare il sito ottimale per promuovere superfici estensive e ricche di specie. I nuovi dati raccolti nell'ambito dei sopralluoghi vanno trasmessi a Infospecies e va allestito elenco delle osservazioni da trasmettere all'UNP. Gli agricoltori possono collaborare alla segnalazione delle specie.

Per informazioni sulle specie ci si può rivolgere ai seguenti servizi specialistici:

- UNP;
- Museo cantonale di storia naturale;
- Infospecies (www.infospecies.ch), raggruppa i responsabili dei Centri dati e informazione e dei Centri di coordinamento, ufficialmente riconosciuti dalla Confederazione per muschi, invertebrati, funghi, anfibi, rettili, pipistrelli, piante vascolari, uccelli e altri vertebrati;
- Stazione ornitologica svizzera Sempach e dell'IRAB per lo strumento di selezione con pubblicazione di un elenco delle specie bersaglio specifico della regione, elaborato in collaborazione con AGRIDEA: www.vogelwarte.ch/leitartenkarten.html
- Associazioni e esperti locali

2.6 Obiettivi

Gli obiettivi per ogni progetto d'interconnessione considerano il potenziale di sviluppo e di miglioramento del comprensorio quale habitat per flora e fauna e sono definiti conformemente alla cifra 2 dell'allegato 4B OPD: stabilire le specie bersaglio, le specie faro, gli obiettivi d'efficacia, gli obiettivi d'attuazione quantitativi, gli obiettivi d'attuazione qualitativi in modo che siano misurabili e con scadenze definite.

Per facilitare la formulazione degli obiettivi, definirne il contenuto e il grado di precisione, è consigliabile attenersi alla regola "SMART", secondo la quale gli obiettivi sono:

- **Specifici** (in funzione delle esigenze delle specie che si vogliono favorire, scelta del corretto tipo di SPB);
- **Misurabili** (il raggiungimento di obiettivi quantitativi o qualitativi deve poter essere controllato e quantificato, p. es. 5 % della SAU quale superficie a maggese da rotazione);
- **Attrattivi** (stimolano e veicolano un'immagine positiva, sono finanziariamente interessanti per gli agricoltori, possono essere svolti nell'ambito dall'attività aziendale);
- **Realistici** (gli obiettivi devono rappresentare una sfida, ma anche essere raggiungibili e realizzabili);
- **Terminabili** (sono portati a termine in tempi ragionevoli secondo una programmazione a tappe).

2.6.1 Obiettivi d'efficacia (obiettivi biologici)

Gli obiettivi d'efficacia informano sull'effetto desiderato riguardo alle specie bersaglio e faro prescelte. Il progetto deve permettere di preservare o promuovere le specie bersaglio e faro. Con gli obiettivi d'efficacia sono indicati, per ogni specie bersaglio e faro prescelta, se deve essere preservata o promossa. Mediante le ispezioni si verifica se le specie bersaglio e faro si trovano nel comprensorio.

2.6.2 Obiettivi d'attuazione quantitativi (obiettivi di superficie)

Occorre definire obiettivi d'attuazione quantitativi. Devono essere fissati il tipo di SPB da promuovere, la sua quantità minima e la sua ubicazione. Nella regione di pianura e nelle zone di montagna I e II deve essere perseguito, per zona, per il primo periodo di interconnessione di otto anni, un valore d'obiettivo di almeno il 5 per cento della superficie agricola utile sotto forma di SPB ecologicamente pregiate.

Sono considerate ecologicamente pregiate le SPB che:

- adempiono i criteri di qualità biologica (livello qualitativo II);
- sono gestite quali maggese fioriti, maggese da rotazione, fasce di colture estensive in campicoltura o strisce su superficie coltiva;
- sono gestite secondo le esigenze delle specie selezionate per quanto riguarda lo spazio vitale.

Per gli altri periodi di interconnessione deve essere dato un valore del 12–15 per cento di superficie per la promozione della biodiversità della superficie agricola utile, per zona, di cui almeno il 50 per cento della superficie per la promozione della biodiversità deve essere ecologicamente pregiato.

Le SPB devono essere predisposte in particolare:

- su fasce di superficie agricola per migliorare la funzione di collegamento ecologico tra le diverse aree protette ai sensi della LPN;
- nei biotopi ai sensi della LPN
- lungo corsi d'acqua, pur garantendo a questi ultimi lo spazio necessario per le loro funzioni naturali;
- lungo i boschi;
- in vista dell'ampliamento di superfici per la protezione della natura e per il loro tamponamento;
- dove si trovano gli habitat prioritari per le specie scelte.

La gestione di superfici che devono adempiere a determinati oneri in virtù della LPN/LCN (ad esempio superfici incluse in inventari locali, regionali o nazionali) è da promuovere. I provvedimenti stabiliti nelle rispettive convenzioni hanno la priorità ed eventuali modifiche o adeguamenti delle modalità di gestione per queste superfici al fine di sfruttare possibili sinergie con il progetto d'interconnessione sono da concordare preventivamente con l'UNP, il quale si riserva di richiedere rilievi supplementari specifici laddove i dati esistenti sono insufficienti. In tal caso può essere definita una partecipazione finanziaria supplementare da parte dell'Ufficio della natura e del paesaggio.

2.6.3 Obiettivi d'attuazione qualitativi (provvedimenti)

Gli obiettivi d'attuazione qualitativi sono provvedimenti specifici che vanno oltre la normale gestione di SPB. Essi vengono stabiliti in funzione delle esigenze delle specie faro e bersaglio del progetto.

Nel capitolo 5 della Guida all'interconnessione sono elencate le misure per specie faro e bersaglio molto diffuse. Possono essere definiti anche altri provvedimenti, purché siano equivalenti. Gli obiettivi devono essere misurabili e avere scadenze definite.

In questi obiettivi rientrano anche le proposte di creazione di nuovi habitat.

Per le specie bersaglio con esigenze molto complesse per quanto riguarda l'habitat e che necessitano di provvedimenti di promozione particolari, possono essere stipulati accordi di gestione con l'UNP e ricevere indennizzi in base alla LPN.

2.7 Rapporti

L'ente promotore è tenuto a redigere un rapporto di progetto all'inizio del progetto di interconnessione, un rapporto intermedio dopo il quarto anno che esamini il grado di raggiungimento degli obiettivi e un rapporto finale prima della scadenza del periodo di interconnessione che presenti il raggiungimento degli obiettivi. Quest'ultimo serve anche come base di valutazione per un eventuale proseguimento del progetto.

2.7.1 Rapporto di progetto

Il rapporto di progetto deve essere conforme alle esigenze minime per l'interconnessione. Esso contiene:

- l'elenco delle basi utilizzate;
- la descrizione della situazione iniziale o effettiva (risultati dell'ispezione o dati attuali, cfr. cap. 2.4);
- la quantificazione della superficie agricola utile (SAU), i tipi di SPB, quelle con qualità biologica i rispettivi livelli qualitativi (I e II) e gli spazi vitali.
- le specie bersaglio e faro scelte (cfr. 2.5, Guida all'interconnessione e p.to 2.2.a Allegato 4 OPD) con una breve descrizione della biologia e delle esigenze relative all'habitat;
- gli obiettivi d'efficacia (obiettivi biologici; cfr. 2.6.1, Guida all'interconnessione e p.to 2.2.b allegato 4 OPD);
- gli obiettivi d'attuazione quantitativi (obiettivi di superficie; cfr. 2.6.2, Guida all'interconnessione e p.to 2.2.c allegato 4 OPD);
- gli obiettivi d'attuazione qualitativi (provvedimenti; cfr. 2.6.3, Guida all'interconnessione e p.to 2.2.d allegato 4 OPD);
- un piano della situazione iniziale (effettiva);
- un piano della situazione auspicata;
- un piano di attuazione.
- Lista delle aziende che hanno aderito preliminarmente al progetto

2.7.1.1 Piano della situazione effettiva

Nel piano sono rappresentati gli elementi richiesti dal capitolo 1.1 dell'allegato 4 B OPD (SPB con il rispettivo livello qualitativo; oggetti elencati negli inventari della Confederazione e del Cantone, spazi vitali ecologici importanti all'interno e all'esterno della superficie agricola utile [SAU], regione d'estivazione, bosco, zone di protezione dei corsi d'acqua e zone edificabili) e deve figurare pure la SAU.

Nel piano devono necessariamente essere illustrati gli oggetti o gli elementi presenti nei seguenti documenti comunali o cantonali:

- piano regolatore comunale, piano del paesaggio e studio delle componenti naturalistiche e paesaggistiche;
- inventari di valenza naturalistica e paesaggistica d'importanza nazionale, cantonale o comunale (cfr. Allegato 1)
- piano direttore cantonale - Aree protette del cantone Ticino;

Nella rappresentazione vanno evidenziate le tipologie ambientali che soddisfano le esigenze biologiche delle specie significative. Vanno pure rappresentate nel piano e descritte nel rapporto le tipologie ambientali con dei deficit.

2.7.1.2 Piano della situazione auspicata

Il progetto deve indicare su un piano la sistemazione territoriale che s'intende sviluppare a partire dalla situazione iniziale o effettiva.

Sulla base della situazione effettiva è stimato il potenziale ecologico del comprensorio del progetto per le specie animali e vegetali. A partire da ciò viene elaborata la situazione auspicata. Questa mostra come gli habitat in sintonia con la natura del comprensorio del progetto dovranno essere interconnessi dopo la scadenza della durata del progetto in modo che animali e piante possano essere promossi in maniera ottimale. Nel piano della situazione auspicata è sufficiente delimitare i cosiddetti siti di promozione: nel piano sono delimitati i siti nei quali deve essere promossa una determinata specie e vanno attuati i relativi provvedimenti. Non è necessaria un'indicazione precisa delle particelle, basta evidenziare (tratteggiatura) la regione in cui è pianificato un provvedimento.

In compenso vanno indicate:

- le SPB ecologicamente pregiate (cfr. 2.6.2)
- le superfici sottoposte a determinati oneri in virtù della LPN presenti nel perimetro del progetto di interconnessione;
- i più importanti corridoi d'interconnessione e il reticolo;
- la tipologia delle componenti naturali e la loro collocazione (boschi, biotopi, corsi d'acqua, ecc.);
- gli interventi d'impianto o ripristino quali: impianto di siepi, frutteti, ecc., o ripristino di corsi d'acqua, superfici da strame, ecc.

2.7.1.3 Piano d'attuazione

Il concetto d'attuazione deve definire e illustrare i passi necessari per giungere alla situazione auspicata e contiene il catalogo dei provvedimenti. Nel concetto figurano:

- i promotori, i responsabili del progetto, gli operatori del progetto e le loro funzioni;
- le priorità degli obiettivi e le modalità della loro realizzazione;
- gli obiettivi d'attuazione quantitativi devono essere quantificati in are e in percentuale secondo la situazione effettiva e la situazione auspicata;
- la pianificazione dell'attuazione: il calendario delle diverse tappe principali del progetto, gli obiettivi intermedi, il rapporto intermedio (dopo quattro anni che documenti il raggiungimento degli obiettivi), il rapporto finale;
- il preventivo ed il piano di finanziamento;
- l'organizzazione e la pianificazione della consulenza alle aziende (singole o a gruppi con al massimo 10 agricoltori);
- la descrizione degli strumenti di controllo, di tenuta a giorno della situazione del progetto e di verifica delle scadenze;
- l'informazione e le presentazioni previste. Il progetto d'interconnessione è presentato alla popolazione locale e agli altri interessati almeno dopo l'allestimento e la valutazione. Durante lo svolgimento del progetto è garantita l'informazione in occasione delle tappe più significative;
- l'organizzazione della conclusione degli accordi.

2.7.2 Rapporto intermedio

Dopo quattro anni deve essere allestito un rapporto intermedio che documenti il raggiungimento degli obiettivi.

Lo scopo del rapporto intermedio è riconoscere tempestivamente eventuali lacune a livello di obiettivi e, se necessario, mettere in atto ulteriori provvedimenti.

Il rapporto intermedio deve contenere in forma tabellare:

- l'ammontare in are e la quota delle superfici realizzate secondo il tipo SPB e secondo il livello qualitativo;
- le SPB ecologicamente pregiate in are e la loro quota rispetto alla situazione iniziale e quella auspicata (obiettivi d'attuazione quantitativi);
- un bilancio sul raggiungimento degli obiettivi.

Vanno inoltre indicati:

- le attività di consulenza e informazione attuate;
- se necessario, provvedimenti supplementari per il raggiungimento dei valori d'obiettivo, ad esempio intensificazione della consulenza nelle regioni con lacune a livello di obiettivi o attuazione lacunosa dei provvedimenti.

Nel rapporto intermedio non è necessaria una planimetria.

2.7.3 Rapporto finale

Prima della scadenza della durata del progetto di otto anni va verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi. Ai fini della continuazione del progetto, gli obiettivi d'attuazione definiti devono essere raggiunti nella misura dell'80 per cento. In casi motivati si può derogare a tale disposizione.

Il rapporto finale contiene:

- l'ammontare in are e la quota delle superfici realizzate secondo il tipo SPB e il livello qualitativo;

- le SPB ecologicamente pregiate rispetto alla situazione iniziale e quella auspicata come pure un bilancio sul raggiungimento degli obiettivi;
- le spiegazioni, considerazioni e constatazioni sul raggiungimento o meno degli obiettivi qualitativi (provvedimenti) e quantitativi (superfici).

Anche se non è richiesto un controllo dell'efficacia valutabile statisticamente, è utile stimare e rappresentare l'evoluzione delle specie bersaglio e faro poiché gli agricoltori spesso desiderano sapere dall'ente promotore se i provvedimenti sono effettivamente efficaci. Con riscontri positivi sul progetto d'interconnessione aumenta anche l'accettazione della popolazione locale.

2.7.4 Rapporto di progetto per il proseguimento

Gli obiettivi (obiettivi d'attuazione e provvedimenti) vanno verificati e adeguati. Il rapporto di progetto deve essere conforme alle esigenze minime per l'interconnessione (allegato 4 B; numero 5.2 OPD e cap. 2–4 della Guida all'interconnessione).

Per il proseguimento del progetto d'interconnessione è necessario, oltre al rapporto finale, un nuovo rapporto di progetto. Può rifarsi al rapporto di progetto della fase precedente e contiene i punti menzionati nel capitolo 3.1 della Guida all'interconnessione, nonché quelli succitati del rapporto finale.

Se il progetto d'interconnessione prosegue, le superfici realizzate sono riportate nel piano della situazione effettiva e il piano della situazione auspicata viene adeguato in vista della nuova documentazione del progetto. Inoltre, *tutti e tre i livelli degli obiettivi (specie bersaglio e faro, obiettivi d'attuazione qualitativi e quantitativi) devono essere adeguati alle condizioni quadro eventualmente modificate e al grado di raggiungimento degli obiettivi della prima fase del progetto.*

Il rapporto per il proseguimento può essere consolidato con quello finale.

3. Esecuzione e procedura

3.1 Procedura di approvazione

La procedura del progetto d'interconnessione è la seguente:

1. I promotori inoltrano alla Sezione dell'agricoltura l'idea del progetto per uno scambio d'informazione, una prima consulenza e delimitazione del comprensorio. La Sezione agricoltura coinvolge l'UNP, in particolar modo per quanto riguarda la scelta per le specie faro e bersaglio, la raccolta dati e la definizione di provvedimenti specifici, la gestione di superfici che devono adempiere a determinati oneri in virtù della LPN e un possibile finanziamento del progetto di interconnessione;
2. la Sezione dell'agricoltura, sentito l'UNP, esprime un parere preliminare sulla fattibilità del progetto e sentito l'UNP, comunica la forma e i contenuti dei dati territoriali da consegnare con il progetto;
3. I promotori designano il gruppo operativo e il gruppo di accompagnamento, come pure i responsabili (progettisti) che elaborano su mandato il progetto d'interconnessione;

4. I promotori inoltrano il progetto d'interconnessione in 3 copie cartacee e in formato digitale (inclusi i geodati relativi agli utilizzi delle superfici) alla Sezione dell'agricoltura per approvazione. Una delle copie è inviata all'UNP per il suo parere;
5. La Sezione dell'agricoltura e l'UNP esaminano il progetto e possono richiedere eventuali modifiche. La Sezione dell'agricoltura, sentito l'UNP, emana la decisione d'approvazione del progetto;
6. Il rapporto definitivo di progetto con tutti gli allegati viene inviato in formato cartaceo e digitale alla Sezione agricoltura e all'UNP, inclusi i geodati relativi agli utilizzi delle superfici e dei rilievi).

Il progetto approvato consente di annunciare le SPB aventi diritto all'ottenimento del contributo per l'interconnessione tramite il rilevamento per la domanda annuale dei pagamenti diretti.

3.2 Attuazione

3.2.1 Conclusione di accordi

L'ente promotore (o per esso i progettisti) stipula accordi con il gestore per oggetti SPB esistenti o nuovi. Nell'accordo sono stabilite le condizioni di gestione per il periodo d'interconnessione (allegato 2). Per le nuove SPB è necessario un contratto d'affitto o una dichiarazione del comune.

Per le superfici la cui gestione deve adempiere determinati oneri in virtù della Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (RL 9.3.1.1), ad esempio incluse in inventari locali, regionali o nazionali, è necessaria la sottoscrizione di uno specifico accordo con l'UNP. Per tali accordi fanno da riferimento le specifiche direttive riguardanti gli accordi di gestione in base alla LPN/LCN, emanate dal Dipartimento del territorio (Contributi per la gestione di biotopi nell'ambito di accordi con gli agricoltori). I provvedimenti stabiliti negli accordi LPN/LCN hanno carattere prioritario per quanto attiene alla salvaguardia delle caratteristiche dei biotopi. Eventuali modifiche o adeguamenti della gestione sono da concordare preventivamente con l'UNP. Possono inoltre essere stipulati accordi di gestione con l'UNP per la gestione di superfici per specie che necessitano di misure particolari.

Per le superfici sottoposte alla LPN, nel contratto d'affitto agricolo dev'essere indicato chiaramente che il proprietario dà il suo accordo a un contratto di gestione con l'UNP, ai sensi dell'Art. 17 della LCN.

3.2.2 Durata del progetto

La durata del progetto è di otto anni. Il gestore deve gestire le superfici annunciate fino alla scadenza della durata del progetto. La Sezione agricoltura può concedere una deroga giusta l'articolo 62 cpv. 3 OPD, se ciò consente un coordinamento con un altro progetto di interconnessione o con un progetto per la qualità paesaggio.

3.2.3 Consulenze aziendali

La consulenza specifica per ogni singola azienda o per piccoli gruppi deve essere fornita dallo specialista o rispettivamente dagli specialisti in materia di agronomia e/o biologia che fanno parte del gruppo operativo. L'esperto consulente deve possedere

vaste conoscenze sulle specie faro e bersaglio, sulle loro esigenze e sulle condizioni quadro dell'agricoltura. La consulenza in piccoli gruppi fino a 10 persone è ritenuta equivalente a quella per ogni singola azienda.

In occasione di un'ispezione delle superfici, il consulente, in collaborazione con il gestore, stabilisce provvedimenti mirati specifici in vista del raggiungimento degli obiettivi di interconnessione. I provvedimenti sono accordati per iscritto e comprendono una rappresentazione su di un piano che indichi l'estensione in metri quadri della SPB e il no. RFD del fondo e comune (sezione inclusa) sulla quale si trova. Le aziende con superfici ubicate nel comprensorio del rispettivo progetto di interconnessione, possono aderire (ai provvedimenti) al progetto o notificare nuove superfici SPB mentre il progetto è già (inoltrato) in corso, essendo l'attuazione di quest'ultimo un processo dinamico. Una copia del piano serve per l'annuncio delle SPB per la qualità ecologica, per verificare il raggiungimento degli obiettivi d'attuazione e per allestire il piano della situazione effettiva dopo 8 anni da allegare al rapporto per il proseguimento del progetto.

Durante la consulenza vengono fornite anche indicazioni di carattere ecologico, in particolare informazioni sulle specie faro e bersaglio e il senso di effettuare un certo tipo di gestione in funzione della biodiversità.

3.3 Proseguimento del progetto

Ai fini del proseguimento del progetto è necessario che:

- gli obiettivi d'attuazione definiti devono essere raggiunti nella misura dell'80%. Solo in casi motivati si può derogare a tale disposizione.
- venga elaborato un nuovo rapporto di progetto, sulla base dei contenuti formulati nel capitolo 2.7.4. e tenendo conto dei contenuti espressi nel rapporto finale

Per il proseguimento del progetto sono necessarie nuovamente un'ispezione e la consulenza per ogni singola azienda o di gruppo.

3.3.1 Esigenze relative ai controlli


Le aziende aventi diritto ai contributi sono controllate dall'autorità competente almeno una volta entro la scadenza della durata di validità.

4. Disposizioni finali

Con l'entrata in vigore delle presenti direttive sono abrogate le Direttive cantonali d'esecuzione concernenti l'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica del 6 marzo 2009.

Le presenti direttive, approvate dall'UFAG il 24.01.2017, entrano in vigore il 25.01.2017.

Bellinzona, 25.01.2017

PER LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA
Il caposezione:  Il capufficio dei pagamenti diretti:
L. Ferrari  D. Forni

Allegato 1: Documentazione per l'allestimento di un progetto d'interconnessione

- Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale
- Inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale
- Inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale
- Inventario federale delle torbiere alte d'importanza nazionale
- Inventario federale delle paludi d'importanza nazionale
- Inventario federale dei siti di riproduzione degli anfibi d'importanza nazionale
- Inventario federale dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale
- Inventario delle riserve di importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori
- Inventario cantonale delle zone golenali
- Inventario cantonale delle paludi
- Inventario cantonale dei siti di riproduzione degli anfibi
- Inventario cantonale dei terreni secchi
- Inventario cantonale dei rifugi di Chiroterri
- Inventario cantonale dei luoghi di riproduzione dell'avifauna rupestre
- Inventario cantonale dei luoghi di nidificazione storici e potenziali della Civetta sul Piano di Magadino
- Inventario dei luoghi di sosta dei limicoli
- Inventario cantonale delle colonie di rondoni
- Inventario cantonale degli spazi vitali per rettili rettili
- Corridoi faunistici
- Catasto cantonale delle selve castanili
- Piani d'azione specifici (PAS) elaborati a livello cantonale per diverse specie faunistiche (<http://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/unp/biodiversita-natura-e-paesaggio/biodiversita-natura-e-paesaggio/natura/specie/piani-dazione/>)
- Strategia cantonale per lo studio e la protezione degli Anfibi e dei Rettili
- Strategia cantonale per lo studio e la protezione dei pipistrelli
- Strategia cantonale per lo studio e la protezione degli uccelli
- Decreti cantonali di protezione (<http://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/unp/biodiversita-natura-e-paesaggio/basi-legali/basi-legali/>)
- Liste rosse dell'UFAM
- Lista delle specie prioritarie a livello nazionale
- Piani regolatori comunali, piano del paesaggio
- Studio delle componenti naturali
- Piano direttore cantonale
- Direttive della commissione svizzera per la conservazione delle piante selvatiche (CPS, ora Infoflora).
- Ecc ecc (valutare se e cosa aggiungere o togliere)

Documentazione generale:

- Opuscolo "Réserver de l'espace pour les cours d'eau" / "Raum den Fliessgewässern!"

- Zone cuscinetto: chiave di determinazione. Guida alla determinazione di zone cuscinetto ecologicamente sufficienti per la protezione dei biotopi palustri. (BUWAL 1997)
- Opuscolo "Le interconnessioni ecologiche", Agridea Losanna
- Classatore "Projet de mise en réseau à la portée de tous" Agridea Losanna o "Vernetzungsprojekte leicht gemacht" Agridea Lindau

Allegato 2: Esempio di accordo di gestione

CONTRATTO DI GESTIONE PER LE SUPERFICI DI PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITA` (SPB) INCLUSE NEL PROGETTO DI INTERCONNESSIONE (IC) DI

Tra l'Ente Promotore del progetto :

e il/i Gestore/i:

si sottoscrive il presente contratto:

1 Contenuto del contratto

I/Il gestori/e si impegnano/impegna a mantenere le superfici incluse nella lista dei mappali e rappresentate nei piani allegati al presente accordo, in base alle corrispondenti disposizioni previste dall'Ordinanza sui pagamenti diretti della Confederazione¹ (OPD, art. 58,59 e 62; Allegato 4 OPD) e alle direttive di attuazione emanate dall'UFAG e dal Canton Ticino, allo scopo di proteggere flora e fauna e di assicurare il collegamento degli ambienti vitali.

In cambio delle prestazioni effettuate, il Cantone versa un compenso annuale per le superfici interconnesse a beneficio dei pagamenti diretti.

I contributi sono definiti dall'OPD (910.13). Fatte salve eventuali modifiche di leggi e direttive federali o cantonali I gestori sono informati tempestivamente sulle modifiche delle stesse e, in caso di diminuzione dei compensi, hanno il diritto di recedere dal presente contratto.

2 Oggetto del contratto

L'oggetto del contratto è rappresentato dalla lista delle parcelle e dal piano con le relative superfici.

La superficie agricola utile delle parcelle è definita dalle istanze cantonali preposte. Gli alberi considerati come elementi SPB sono indicati unicamente nella lista delle parcelle.

3 Condizioni contrattuali

3.1 Inizio del contratto, durata, rinnovo

Il periodo di contratto ha una durata di 8 anni. Inizia il xxxxx e termina il xxxxxx.

Durante questo periodo è possibile concludere accordi riguardanti nuovi mappali a far stato dal 1 gennaio di ogni anno.

Il contratto potrà essere protratto per un secondo periodo di 8 anni, a partire dal xxxx se il controllo di efficacia richiesto dall'OPD avrà avuto esito positivo. Se per motivi di qualità biologica dov'esse rendersi necessario adattare delle condizioni di gestione,

¹ RS 910.13

queste verrebbero inserite al momento del prolungamento del contratto. Restano riservate eventuali modifiche dell'OPD.

3.2 Rescissione del contratto

Se le condizioni di gestione non sono mantenute, l'Ente esecutore può recedere dal contratto, con un preavviso di 3 mesi.

3.3 Cambiamento di gestore/i

Il venir meno della gestione così come il cambio di gestore/i implica la fine del presente contratto.

Ogni cambio di gestore deve essere comunicato tempestivamente al servizio cantonale competente e all'Ente esecutore (Società agricola).

4. Entrata in vigore

Con la firma del presente contratto, gestore/i e Società agricola si impegnano a mantenere le condizioni di gestione e rispettivamente le indennità corrispondenti.

Il contratto entra legalmente in vigore al momento della firma (con effetto retroattivo al 1 gennaio 2016).

xxxx, il

II/I

Per L'ente esecutore:

Gestore/i

: